



**PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016
APP. DIPINF E-1920 - CIG. 78669436BB (lotto unico). FORNITURA DI UN
MANIPOLATORE ANTROPOMORFO A DUE BRACCI ABB YUMI IRB14000 PER IL
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA
(progetto ECCEL1822DIPINF_INFRASTRUTTURE - CUP B31117000260001)**

IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 52.300,00 IVA ESCLUSA
("Oneri per la sicurezza per rischi interferenti" non soggetti a ribasso, pari a Euro 00,00)

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI



INDICE

ART. 1	OGGETTO DELLA FORNITURA	PAG. 3
ART. 2	IMPORTO DELLA FORNITURA	PAG. 3
ART. 3	ONERI COMPRESI NEL PREZZO OFFERTO	PAG. 3
ART. 4	CONSEGNA DELLO SPETTROMETRO	PAG. 3
ART. 5	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	PAG. 4
ART. 6	MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	PAG. 4
ART. 7	DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	PAG. 4
ART. 8	VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE	PAG. 4
ART. 9	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	PAG. 4
ART. 10	VERIFICA DI CONFOPRMITA'	PAG. 5
ART. 11	COLLAUDO DELLA FORNITURA	PAG. 5
ART. 12	RESPONSABILITÀ PER DANNI E RISERVATEZZA	PAG. 6
ART. 13	PERSONALE DELLA DITTA	PAG. 6
ART. 14	PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	PAG. 6
ART. 15	PENALITÀ E RECESSO UNILATERALE	PAG. 7
ART. 16	SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA	PAG. 7
ART. 17	CESSIONE DEL CONTRATTO	PAG. 7
ART. 18	SOPRAVVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP	PAG. 8
ART. 19	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	PAG. 8
ART. 20	CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA	PAG. 8
ART. 21	REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE	PAG. 8
ART. 22	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	PAG. 9
ART. 23	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA	PAG. 10
ART. 24	DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO E FORO COMPETENTE	PAG. 11
ART. 25	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	PAG. 11



ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

La procedura negoziata ha per oggetto la fornitura di un MANIPOLATORE ANTROPOMORFO A DUE BRACCI ABB YUMI IRB14000 nuovo, nell'ambito del progetto dipartimento di eccellenza "Informatica per Industria 4.0" ECCEL1822DIPINF_INFRASTRUTTURE - CUP B31I17000260001.

Il MANIPOLATORE ANTROPOMORFO A DUE BRACCI ABB YUMI IRB14000 ha un insieme di caratteristiche tecniche di unicità non riscontrabili in prodotti simili attualmente in commercio:

- manipolatore collaborativo a due bracci dotato di 14 gradi di libertà (7 per braccio operativo)
- disponibile con soluzioni gripper in cui sono già integrati moduli servo, vacuum e visione
- adatto per montaggio di precisione di piccoli pezzi
- dotato della certificazione PL b Cat b
- compatibile con ROS lo standard de-facto per il controllo e lo sviluppo di progetti di ricerca in ambito robotico

Il MANIPOLATORE ANTROPOMORFO A DUE BRACCI ABB YUMI IRB14000 è prodotto dalla ditta ABB (acronimo di Asea Brown Boveri) che è una multinazionale elettrotecnica svizzero-svedese con sede a Zurigo, di cui ABB Spa di Sesto San Giovanni (MI) è la filiale Italiana che commercializza il suddetto robot in Italia.

ART. 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo posto a base d'asta per l'intera fornitura è pari ad euro 52.300,00 (*Cinquantaduemilatrecento//00*)- al netto degli oneri fiscali (*di cui euro 0,00 di costi per la sicurezza e di oneri per rischi interferenti, non ribassabili, al netto degli oneri fiscali*).

ART. 3 - ONERI COMPRESI NEL PREZZO OFFERTO

Formano parte dell'appalto la fornitura del servizio in oggetto, il collaudo del manipolatore presso la nostra sede e la garanzia di 12 mesi.

ART. 4 - CONSEGNA DELLA STRUMENTAZIONE

Il manipolatore deve essere consegnato dalla ditta entro 90 giorni dalla data della stipulazione del contratto, ovvero, su espressa richiesta della stazione appaltante, entro 90 giorni di calendario dalla data dell'aggiudicazione definitiva, assumendosi da parte della ditta ogni rischio legato all'eventuale mancata stipulazione per difetto dei requisiti dichiarati nell'offerta tecnica.

Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte alla ditta entro 60 giorni dalla consegna.

La ditta deve effettuare la consegna di tutta la strumentazione a proprio rischio e con a proprio carico le spese di qualsiasi natura presso il Laboratorio ICE del Dipartimento di Informatica dell'Università di Verona, sito a Verona in Via Santa Teresa n. 12, 37135 Verona.

Per informazioni sulla collocazione e sulle necessità di predisporre idonea attrezzatura di sollevamento e posa la ditta può chiedere chiarimenti e delucidazioni al Prof. Franco Fummi – Dipartimento di Informatica dell'Università di Verona, tel. 045-8027994, email: franco.fummi@univr.it.

Il momento della consegna va concordato tramite mail, fax o per le vie brevi, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.

Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte alla ditta entro 60 giorni dalla consegna. L'accettazione ed il collaudo, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonerano la ditta dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. La stazione appaltante, qualora decidesse di trattenerne ugualmente la



strumentazione, può, a proprio insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l'adeguamento gratuito della strumentazione a quanto richiesto in sede di gara. Qualora la stazione appaltante decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, la ditta deve a sua cura e spese sostituirli entro 90 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite.

Restano salve tutte le altre garanzie, anche prestazionali, della strumentazione fornita.

ART. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 del Codice D.lgs 50/2016) è il Prof. Franco Fummi – Project Manager del progetto di eccellenza "Informatica per Industria 4.0" del Dipartimento di Informatica dell'Università di Verona.

Egli può nominare uno o più assistenti cui affida, sotto la sua sorveglianza, alcune attività di competenza. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto. Attesta la corretta e completa esecuzione della fornitura redigendo uno stato di consistenza finale.

ART. 6 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La ditta deve eseguire la fornitura oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci. La ditta, all'atto di assunzione dell'appalto, è tenuta a designare un referente che tenga i rapporti con il direttore dell'esecuzione.

ART. 7 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 8 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

ART. 9 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- a) cause di forza maggiore;
- b) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della



prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA'

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è effettuata da apposita commissione. La verifica è effettuata in contraddittorio tra le parti.

ART. 11 – COLLAUDO DELLA FORNITURA

Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Sia nel caso che la difformità della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla consegna, l'Ente ha il diritto di respingere, ed il fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse da quanto proposto in sede di aggiudicazione delle forniture, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'Ente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, l'Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi presso il candidato classificatosi secondo in graduatoria, se esistente, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, tempi, modalità e luogo indicati nei documenti di gara o diversamente comunicati per iscritto dal direttore dell'esecuzione del Contratto. Il fornitore deve effettuare le consegne del bene a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura,



quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa prescrizione.

Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte alla ditta entro 30 giorni dalla consegna. L'accettazione ed il collaudo, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonerano la ditta dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. La stazione appaltante, qualora decidesse di trattenere ugualmente la strumentazione, può, a proprio insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l'adeguamento gratuito della strumentazione a quanto richiesto in sede di gara. Qualora la stazione appaltante decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, la ditta deve a sua cura e spese sostituirli entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna. Inoltre, sono a carico del fornitore aggiudicatario tutte le spese comunque connesse alla fornitura.

ART. 12 RESPONSABILITÀ PER DANNI E RISERVATEZZA

1. La ditta è responsabile dei danni che dovesse arrecare a persone, al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., ed agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della stazione appaltante o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l'esecuzione della fornitura, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

2. La ditta è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la stazione appaltante e le proprie attività.

ART. 13 - PERSONALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria dovrà risultare in regola l'ottemperanza alle norme della L. 68 del 12.03.99 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Tutto il personale impiegato dovrà risultare regolarmente assunto dalla ditta aggiudicataria e dovrà operare sotto la sua responsabilità esclusiva.

Il personale utilizzato, professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività cui è adibito:

- a. dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento della fornitura oggetto dell'appalto a cui sarà adibito e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.
- b. dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
- c. dovrà altresì mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto al fine di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli senza ostacolare l'andamento regolare del lavoro dell'Amministrazione Universitaria, nonché disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.
- d. dovrà consegnare al proprio superiore ogni oggetto che risulti smarrito o rinvenuto nell'espletamento del servizio. Lo stesso superiore provvederà tempestivamente alla consegna di quanto rinvenuto al Responsabile della Direzione Economato e Servizi Generali dell'Università referente per la concessione.

ART. 14 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA



Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto sarà stabilito secondo quanto previsto all'art. 4 co. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con emissione di fatture rilasciate ai sensi del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e successive integrazioni e modificazioni, e subordinato a:

- a) accertamento della regolarità delle prestazioni svolte;
- b) verifica del regolare versamento dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali dovuti dal contraente.

L'Amministrazione universitaria effettuerà il pagamento dell'importo contrattuale entro 30 giorni dalla data della fattura.

In caso di contestazione e fino alla risoluzione della stessa, l'Amministrazione universitaria si riserva di sospendere il pagamento della fattura contestata.

L'Università non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte della ditta appaltatrice dei requisiti sopra indicati.

Dovendo la stazione Appaltante acquisire d'ufficio il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), qualora uno di questi segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate tramite il DURC, è disposto dalla stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 15 - PENALITÀ E RECESSO UNILATERALE

La ditta è sottoposta all'applicazione di penali quando effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore.

- a) fino a 60 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull'importo della fornitura, di un importo pari al 2 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- b) oltre i 60 giorni di ritardo: facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, sono trattenute sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva. Le penali vengono notificate alla ditta, con contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate.

L'accertamento dell'infrazione sarà effettuato dal funzionario universitario, responsabile del contratto o da un suo delegato, alla presenza del legale rappresentante della ditta concessionaria o dal funzionario responsabile incaricato dalla stessa.

A tale scopo il funzionario universitario responsabile del contratto comunicherà tempestivamente alla ditta il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato della situazione in modo da consentire alla ditta concessionaria di intervenire.

Qualora la ditta non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il funzionario responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine dell'applicazione della sopracitata penale che dovrà essere corrisposta dalla ditta concessionaria.

Art. 16 – SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva sarà svincolata a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il dipartimento.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente



compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 18 – SOPPRAVVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", pubblicato sul sito dell'Università degli studi di Verona, www.univr.it, sezione Amministrazione trasparente, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

ART. 20 - CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA

Gli elementi descritti rappresentano, a pena d'esclusione, la configurazione minima richiesta dell'Oggetto a cui l'Offerente dovrà conformarsi nella sua offerta.

Caratteristiche dell'attrezzatura

La procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e art. 216, comma 9, del D.lgs. 50/2016, ha per oggetto la fornitura di un MANIPOLATORE ANTROPOMORFO A DUE BRACCI ABB YUMI IRB14000, corredato dalla configurazione seguente:

- ABB Yumi IRB14000
- n.1 Smart Gripper dotato di modulo Vacuum integrato
- n.1 Smart Gripper dotato di moduli Vacuum e Camera integrati
- Profinet IO slave sw
- Software a corredo: ABB Robot studio e Modelli per Siemens Process Simulate e Plant Simulation
- Giornata di formazione al corretto uso del macchinario da erogare presso nostra sede, da effettuarsi in sede di collaudo.

Garanzia,

La fornitura dovrà essere coperta da un servizio di garanzia di 12 mesi.

Art. 21 – REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 D. Lgs. n. 50/16 di seguito indicati.

- 1. Assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016**
 - 2. Requisiti e capacità di cui all'art. 83 c. 1 lett. a) b) e c) del D. lgs. n. 50/2016**
- 2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE



2.1.1 Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per gli operatori economici di altri Stati Membri si applica l'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

2.2 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA :

2.2.1 Fatturato globale dell'operatore economico degli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione della manifestazione di interesse. Costituisce condizione essenziale per la partecipazione, **pena l'esclusione dalla procedura negoziata**, che l'importo risultante dalla somma dei tre esercizi finanziari non sia inferiore di 2 volte all'importo base d'asta iva esclusa.

2.3 CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

2.3.1. aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari forniture analoghe per un importo complessivo non inferiore all'importo a base d'asta iva esclusa.

2.3.1. aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari una fornitura analoga di importo unitario non inferiore a 0,30 dell'importo a base d'asta iva esclusa.

2.3.2 di possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali comprovati da eventuali certificazioni di qualità della ditta, rilasciati da organismi competenti attestanti che la stessa osserva le normative in materia di garanzia e qualità in conformità con la normativa europea;

Si precisa che per forniture analoghe si intendono forniture aventi oggetto analogo a quello oggetto di gara.

Art. 22 – PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

L'operatore economico dovrà far pervenire, a pena di esclusione, tramite portale MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) la propria offerta tecnica ed economica correlata dei seguenti documenti amministrativi:

- 1) Domanda di ammissione (allegato modulo A.1)
- 2) Ulteriore dichiarazione relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. n. 50/2016 – condanne penali (allegato modulo A. 2)
- 3) DGUE (allegato A.3)
- 4) Dichiarazione inerente la gestione degli adempimenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro per lavori, servizi e forniture che rientrano tra le esclusioni previste dal comma 3 bis, art.26, D.lgs. 81/2008 (allegato modulo A.4)
- 5) Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.lgs.50/2016 (allegato A.5)
- 6) Codice Etico del personale della stazione appaltante sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.lgs.50/2016 (allegato A.6)
- 7) Tracciabilità dei flussi finanziari (allegato A.7)
- 8) Dichiarazione da rendersi in caso di avvalimento da parte di soggetto ausiliario (allegato A.8)
- 9) Richiesta chiarimenti (allegato A.9)
- 10) PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare: 78669436BB

OFFERTA TECNICA:

La ditta dovrà redigere una relazione descrittiva ed esaustiva in grado di offrire un quadro complessivo e dettagliato della fornitura proposta a dimostrazione della esclusività ed unicità del MANIPOLATORE ANTROPOMORFO A DUE BRACCI ABB YUMI IRB14000 come da art. 20.

Gli elaborati e la documentazione dell'Offerta Tecnica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.



La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura qualora questa non sia idonea in relazione all'oggetto del contratto.

OFFERTA ECONOMICA:

Il prezzo globale che il concorrente richiede per l'esecuzione della fornitura, espresso in cifre e in lettere, al netto dell'IVA. (in conformità al modulo allegato).

L'offerta, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore e contenente l'indicazione dell'importo corrispondente (in cifre e in lettere) dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. Non saranno considerate valide offerte superiori alla base di gara. Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro.

Art. 23 – AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso (ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti: documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale. Tale documentazione deve essere inserita a sistema (AVCPASS) dall'operatore economico. La documentazione da inserire è solo quella nella esclusiva disponibilità degli operatori economici e non reperibile presso Enti certificatori.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. A norma dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n.50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 209, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene.

La prescritta cauzione, pari a 1/10 (*un decimo*) dell'importo contrattuale netto, che può essere prestata nelle seguenti modalità:

- mediante versamento alla Tesoreria dell'Università di Verona con sede in Piazza Nogara (VR) - previa trasmissione della quietanza bancaria con indicazione della seguente causale: "**cauzione app. DIPINF E-1920**". Le coordinate bancarie sono le seguenti: BPM, Agenzia: Sede di Verona- Piazza Nogara, 2 –37121 Verona (VR) IBAN ABI: 05034, CAB: 11750, CIN: U, ccb: 000000011000, IBAN: IT65-U-05034-11750-000000011000.

- nei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, e cioè mediante fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i., ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni secondo la legislazione vigente; per la validità di tali forme di deposito l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- a. di aver preso visione dei documenti contrattuali e degli atti in essi richiamati;
- b. di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 del codice civile;
- c. di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di obbligarsi a versare su semplice domanda scritta dell'Università, senza eccezioni o ritardi, l'ammontare della somma garantita o della minore somma richiesta dall'Università prevedendone l'operatività entro 15 giorni;



d. di mantenere valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale e comunque fino a che la ditta appaltatrice non abbia consegnato l'originale della polizza unitamente alla dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione emessa dall'Università in qualità di Ente garantito.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, l'importo della garanzia sopra indicato, può essere ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico dovrà:

- Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e della presente lettera d'invito;
- Esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita) , la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
- Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Comporterà l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Art. 24 – DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO E FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Venezia.

Art. 25 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.lgs. 81/2008, che si impegna a rispettare.

In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze, che sono da considerarsi pari a zero.

I rischi associati alle interferenze causate dal lavoro/servizio/fornitura in oggetto si ritengono di lieve entità, e possono essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi.